

# Formazione in itinere

*Le prospettive aperte dal C.C.N.L.*

Nello Notari - Direttore didattico

Due anni fa veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto scuola, con il quale sono state introdotte significative innovazioni anche sul piano normativo nel rapporto di lavoro del personale scolastico.

Non è mia intenzione esprimere in questa sede giudizi di sorta sulla bontà di tale contratto, né d'altra parte ne avrei titolo.

Ritengo però opportuno riproporvi la lettura di uno dei suoi nodi normativi: quello connesso alla formazione ed all'aggiornamento.

Questo aspetto infatti si sta imponendo come uno degli strumenti di maggiore forza propulsiva nella riqualificazione professionale dei docenti e delle altre figure di sistema della scuola.

Il C.C.N.L. dedica due interi articoli, il 27 - **Progressione professionale** - ed il 28 - **Formazione** - alle problematiche dell'aggiornamento del personale scolastico, introducendo non solo nuovi strumenti normativi atti a permettere forme più incisive di qualificazione professionale, bensì elaborando un primo legame fra la *carriera* degli operatori della scuola e la loro preparazione professionale.

Con l'art. 27 è stata infatti soppressa dal 1° gennaio 1996 la progressione stipendiale automatica, legata cioè al solo passa-

re del tempo, all'*anzianità*, introducendo un sia pur timido elemento di meritocrazia quale la partecipazione ad un numero minimo di ore di formazione o aggiornamento.

Questo fatto è stato reso chiaramente visibile nei decreti di inquadramento che abbiamo ricevuto negli scorsi mesi: in essi è infatti definito il monte-ore di aggiornamento necessario per il passaggio alla successiva posizione stipendiale.

Il legame fra la *carriera* del personale della scuola e la sua preparazione professionale viene ulteriormente evidenziato nel quarto comma dell'articolo 27, laddove si intravede la possibilità di un'accelerazione nella progressione stipendiale derivante sia da esperienze di servizio che dalla partecipazione ad attività di formazione.

Sicuramente qualcuno obietterà che queste misure non costituiscono un grande salto di qualità, soprattutto se le paragonerò all'impegno assunto dal legislatore ben 23 anni fa, quando promulgando il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, al Capo II° - Reclutamento del personale insegnante - articolo 7 - Requisiti specifici di ammissione - prevedeva, testualmente, che "... per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una **formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore**".

A mio avviso, tuttavia, quanto espresso con l'articolo 27, al pari di altri aspetti del C.C.N.L. quale, ad esempio, l'articolo 43 relativo al compenso delle attività aggiuntive, rappresenta un segnale importante di cambiamento, la volontà di "premiare" quei docenti che dimostrano di essere più consapevoli della delicatezza del ruolo che ricoprono e dell'importanza di una preparazione sempre al passo con le nuove esigenze.

L'articolo 28 del C.C.N.L. si apre con la riaffermazione del principio del diritto-dovere della formazione e dell'aggiornamento per *tutti* gli operatori scolastici, quindi non solo per i docenti, bensì anche per i capi d'istituto, per il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

E' questa un'affermazione estremamente importante: la scuola, come qualunque altro sistema organizzato, è una rete in cui ogni figura professionale è legata alle altre e ne è interdipendente, per cui la qualità dell'offerta è proporzionale alla qualità dell'intero gruppo che la sostiene.

I successivi commi dell'articolo 28 delineano le modalità ed i tempi per definire, a livello nazionale, regionale e locale, gli obiettivi formativi, gli standard organizzativi, i costi e, quindi, le compatibilità finanziarie e gli strumenti di verifica.

Di particolare interesse si rivela

il comma 7 con il quale si dettano i criteri ed i tempi per la definizione del piano di aggiornamento degli insegnanti, ma se ne demanda l'elaborazione dei contenuti all'organo di autogoverno e regolazione degli insegnanti.

Il Collegio Docenti diventa quindi la sede ideale dove poter far convergere la domanda e l'offerta di formazione e di aggiornamento, dove si possono elaborare proposte autonome, ovvero in

rete con altre scuole, in collaborazione con gli I.R.R.S.A.E., le Università o le associazioni professionali e gli enti culturali.

Forse però l'elemento maggiormente innovativo di questo articolo del C.C.N.L. è dato dal comma 9, uno strumento unico per la sua forza per tutte quelle Amministrazioni che hanno il desiderio di vedere la scuola diventare laboratorio, fucina di idee, di sperimentazioni corrette

mentemente guidate e controllate, un luogo dove effettivamente si costruiscono i saperi. Attraverso questo comma è infatti possibile promuovere, così come è avvenuto ampiamente nella nostra scuola di base, forme di ricerca-azione, con insegnanti che intercalano periodi di formazione intensiva con esonero dall'insegnamento a pratiche didattiche che si connotano per i loro contenuti fortemente innovativi e scientificamente corretti.

## Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

### Art. 27

#### Progressione professionale

1. In corrispondenza allo sviluppo della professionalità del personale della scuola, conseguente sia al regolare sviluppo, nel tempo, delle funzioni di cui agli artt. 32, 38 e 49, sia alla partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento di cui al successivo art. 28, al personale medesimo è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella B, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento di cui al comma 1.

Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione del servizio o dalla retribuzione.

Gli obblighi relativi alla formazione si intendono assolti quando il personale, nel periodo considerato, abbia regolarmente frequentato attività formative per un numero di ore complessivo non inferiore a cento.

Per il personale ATA inquadrato nelle qualifiche di collaboratore scolastico ed equiparate e di assistente amministrativo ed equiparate, il numero di ore deve essere non inferiore a sessanta.

Per il passaggio alla seconda posizione stipendiale, il limite minimo delle attività formative è ridotto del 50 per cento; in tale limite sono comprese le attività di formazione iniziale previste per il periodo

di prova.

I periodi trascorsi in posizioni per le quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono la valutazione come servizio effettivo sono considerati utili ai fini di cui al presente articolo.

3. Il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:

- a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per i Capi di istituto e per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
- b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per i Capi di istituto e per il personale docente fino a cinque giorni per il personale ATA;
- c) in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di formazione, il passaggio di posizione stipendiale decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo indicato nell'allegata tabella B.

4. Il passaggio tra una fascia e l'altra potrà essere anticipato nel tempo per effetto della valutazione di ulteriori parametri ponderati secondo le specifiche tipologie professionali, quali:

- a) titoli accademici, professionali e culturali coerenti con il profilo professionale di appartenenza;
- b) crediti professionali oggettivamente certificabili, derivanti dalle esperienze di servizio e dalle attività di formazione;

- c) accertamento di particolari qualità dell'attività professionale, a richiesta dell'interessato.

Tali parametri possono dar luogo ad anticipazione esclusivamente dopo il primo biennio del periodo di maturazione della posizione stipendiale. La declaratoria puntuale dei predetti parametri, la loro combinazione, le modalità di accertamento e i criteri di valutazione verranno definiti tra le parti nel successivo accordo entro il 30 novembre 1995, con decorrenza dal 1.1.96.

## Art. 28

### Formazione

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i Capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.

2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.

3. Con direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5, vengono definiti:

- gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
- gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo, in relazione alla congruità dei modelli prescelti rispetto alla specificità degli interventi da realizzare;
- indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
- indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale implementazione, riproduzione e diffusione.

4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale disegno di legge relativo al bilancio, salve successive variazioni verificatesi nella definitiva approvazione della legge di bilancio.

La programmazione degli anzidetti elementi deve altresì tener conto delle ulteriori iniziative di formazione e di aggiornamento previste sulla base di altre eventuali fonti di finanziamento, nella prospettiva di una programmazione integrata delle risorse.

5. La contrattazione decentrata a livello nazionale di cui all'art. 5 è, altresì, finalizzata alla determinazione dei criteri di riparto delle disponibilità finanziarie per la formazione e l'aggiornamento previste dal disegno di legge di bilancio.

Deve comunque essere assicurata la destinazione di risorse per la realizzazione delle iniziative formative a livello centrale e periferico.

La direttiva diviene esecutiva subito dopo l'approvazione del bilancio dello Stato.

6. Il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per le attività da programmare e da svolgersi a livello periferico, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative stesse, sono definiti dai dirigenti degli uffici periferici, a seguito di contrattazione decentrata provinciale, sulle materie di cui all'art. 5, comma 5, lett. d), da concludersi entro il 31 gennaio di ciascun anno finanziario di riferimento sulla base delle richieste delle singole scuole e degli ulteriori fabbisogni formativi che dovessero essere individuati a livello periferico.

In tale ambito va data priorità alle iniziative progettate e realizzate da più scuole associate, anche in convenzione con I.R.R.S.A.E., università, associazioni professionali o enti culturali e scientifici.

7. Il piano delle singole scuole, per le attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale docente è deliberato dal Collegio dei Docenti entro il 30 novembre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, tenendo conto, oltre che dei contenuti della direttiva del ministero e dei progetti autonomamente elaborati, della complessiva offerta formativa formulata dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli I.R.R.S.A.E., dalle università, dalle associazioni professionali, dagli enti culturali e scientifici e preventivamente portata a conoscenza dei Collegi dei Docenti.

Il Piano di aggiornamento della singola scuola si articola in:

- a) iniziative prioritarie promosse dall'Amministrazione a livello nazionale e periferico;
- b) iniziative progettate dalla scuola e da reti di scuole autonomamente o in collaborazione con I.R.R.S.A.E., università, associazioni professionali, gli enti culturali e scientifici;
- c) iniziative progettate e realizzate da soggetti esterni, autorizzate dall'Amministrazione, alle quali il Collegio dei Docenti aderisce, assumendole come attività alle quali far partecipare tutti o alcuni dei docenti;
- d) iniziative autorizzate dall'Amministrazione per le quali il Collegio dei Docenti riconosce la partecipazione individuale del singolo docente, anche al di fuori della pianificazione di istituto;
- e) iniziative realizzate autonomamente da docenti dell'istituto sulla base di progetti deliberati dal Collegio dei Docenti, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla sistematizzazione della pratica didattica, alla ricerca e alla produzione di materiali, all'acquisizione e alla sperimentazione di metodologie didattiche.

8. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti.

9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

10. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento comprese nel piano di cui al comma 7 è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento finalizzato alla progressione professionale e, ove si protraggano per oltre le 30 ore annue, dà diritto al compenso accessorio previsto dall'art. 43, comma 5.

11. Il personale docente può usufruire di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'Amministrazione con l'esonero dal servizio previa sostituzione ai sensi della disciplina attualmente vigente.

12. I Capi di istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Provveditore agli studi, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio,

a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da Università, I.R.R.S.A.E. o da enti e da associazioni professionali autorizzati dall'amministrazione medesima.

13. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del Capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università I.R.R.S.A.E. o da enti e da associazioni professionali autorizzate dall'amministrazione medesima. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze.

14. Le modalità di attuazione del disposto di cui ai commi 12 e 13 sono definiti in sede di contrattazione decentrata prevista dall'art. 5, assicurando in ogni caso il diritto-dovere del personale alle attività di formazione.